

COMUNE DI OSASIO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZIO RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

n. 33

Data 31/10/2016

OGGETTO: **Rimborso spese di viaggio agli Amministratori comunali.**

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 05 del 19/02/2016 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 11/05/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 11/05/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 7/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018;

Premesso che gli Amministratori comunali, per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita, sono costretti a recarsi presso Uffici regionali, provinciali o altri organismi ed enti e che conseguentemente occorre, se richiesto dagli interessati, provvedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute;

Richiamato l'art. 84 del TUEL che così disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali:

"1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del capo dell'Amministrazione, nel caso dei componenti degli organi esecutivi, ovvero del Presidente del consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero della Economia e delle Finanze, d'intesa con la conferenza Stato città ed autonomie locali;

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione;

3. Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate";

Dato atto che in applicazione di quanto stabilito dal comma 1 è stato emanato il D.M. 4 agosto 2011 del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze il quale dispone che *"agli amministratori degli enti locali indicati dall'art. 77 c. 2 del TUEL che, in ragione del proprio mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche spetta il rimborso delle*

spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto (art. 1);

Con particolare riferimento al rimborso delle spese di viaggio è previsto che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali (art. 2)";

Considerato che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 122 del 30/7/2010, con l'art. 5 commi 8 e 9, ha modificato gli artt. 83, comma secondo, e 84, comma primo, del TUEL, sopprimendo negli stessi rispettivamente i riferimenti alla "indennità di missione" ed al "rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese" mantenendo per gli amministratori il diritto al rimborso delle spese di viaggio;

Richiamato in particolare l'art. 6 comma 12 della legge 122/2010 che ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e quindi anche agli amministratori locali, delle seguenti disposizioni di legge dei sopra richiamati articoli 15 della legge n. 836/1973 e 8 della legge n. 417/1978 che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro della benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema;

Richiamata la deliberazione n. 390/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, la quale recita:

".....In particolare è stato chiarito che il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dall'art. 8 della legge n. 417/1978, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.....omissis.....Tuttavia, al fine di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la finalità di riduzione dei costi degli apparati amministrativi propria della disposizione in esame, si è ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volta a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto della finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.....omissis.....E' precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, il rimborso dell'indennità chilometrica, commisurata ad 1/5 del prezzo di un litro della benzina, ferma restando la possibilità per l'ente locale di prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti "per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione", sulla base del parametro degli "oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto" (in termini sezione Emilia Romagna n. 208/2013 e sezione Campania n. 21/2013 e sezione Lazio n. 4/2012;

Visto che il Sindaco, Sig. Silvio Cerutti, e il Consigliere Sig. Danilo Gazzola, su delega agli atti dell'Ufficio, hanno effettuato missioni nel periodo luglio/agosto/settembre 2016 per la partecipazione alle sedute degli organi consiliari ed esecutivi presso la sede ubicata fuori dal capoluogo di residenza, oltre a numerosi incontri istituzionali, come risulta dai prospetti riepilogativi a firma degli interessati e agli atti dell'Ufficio [protocollo n. 0001256 del 31/10/2016];

Dato atto che per lo svolgimento di tali missioni i suddetti Amministratori hanno utilizzato il mezzo proprio in quanto risultato estremamente più conveniente per questo Comune, sia dal punto di vista economico sia nell'ordine del tempo impiegato a raggiungere le svariate sedi degli incontri, rispetto all'utilizzo dei trasporti pubblici;

Si rileva infatti – a seguito anche di una approfondita analisi dell'Ufficio scrivente - che per il raggiungimento del luogo della missione è necessario servirsi di più mezzi pubblici, con un lungo tempo di percorrenza e più chilometri di quanti ne servano con il mezzo proprio, oltre a richiedere una spesa maggiore per l'acquisto dei biglietti dei bus e del metro, rispetto al rimborso quantificato in 1/5 del prezzo medio di un litro della benzina

verde (parametro prezzo medio nazionale nel periodo di riferimento come da sito del Ministero dello sviluppo economico);

Considerato quindi che, nelle more di una regolamentazione propria di questo Ente, si possa tacitamente addurre che l'utilizzo del mezzo proprio è risultato decisamente più conveniente economicamente per l'Amministrazione, sulla base del parametro degli oneri che in concreto il Comune avrebbe sostenuto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, senza considerare l'effettivo risparmio di tempo dato dalla possibilità, con il mezzo proprio, di effettuare percorsi più brevi per raggiungere il luogo della missione rispetto alle tratte standard dei bus;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che il rimborso delle spese di viaggio al Sindaco ed al vice Sindaco, secondo il prospetto riepilogativo agli atti dell'Ufficio, visti i chilometri percorsi e calcolate le sedi delle missioni, viene quantificato rispettivamente in € 1403,02 ed € 260,42 sulla base del costo medio di un litro della benzina riportato dal sito del Ministero per lo sviluppo economico – Statistiche dell'Energia;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 30/1/1 denominato "Indennità di carica al Sindaco e agli Amministratori" del bilancio di previsione 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	30/1/1	Descrizione	Indennità di carica al Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri comunali		
Miss./Progr.	01.01	PdC finanz.	U.1.03.02.01.001	Spesa non ricorr.	Ricorrente
Centro di costo	Risorse umane e affari generali			Compet. Econ.	2016
SIOPE	1330	CIG		CUP	
Creditore					
Causale	Rimborso spese di viaggio luglio/agosto/settembre 2016				
Modalità finan.	Entrate correnti			Finanz. da FPV	/
Imp./Pren. n.		Importo	403,92	Frazionabile in 12	/

Di liquidare le seguenti somme al Sindaco e al Consigliere Sig. Gazzola per le missioni svolte nel periodo luglio/agosto/settembre 2016, a titolo di rimborso spese di viaggio:

€ 381,50 al Sindaco Sig. Cerutti;

€ 22,42 al Consigliere Sig. Gazzola;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Osasio, lì 26/10/2016

Il Responsabile del Servizio

Margherita Vattaneo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Osasio, 31/10/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Valter ARNAUD

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
143	31/10/2016	403,92	30/1/1	/	2016

Osasio, 31/10/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Valter ARNAUD


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 245 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 3/11/2016 al 18/11/2016

Osasio, 3/11/2016



Il Responsabile del servizio

Margherita VATTANEO